

UN CONTRIBUTO DELL' A.N.V.A.G. *Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti* PER ALCUNE MODIFICHE AL D.LGS 4 marzo 2010 n. 28 PER QUEL CHE PUO' RIGUARDARE LA DIFESA DEI NON ABBIENTI NEL PROCEDIMENTO DELLA MEDIA-CONCILIAZIONE.



Illustrissimi Signori,

facendo seguito ad uno studio inviatovi di recente in merito ad alcune perplessità sulla difesa dei non abbienti nel procedimento della media-conciliazione, laddove venga accolto il principio della difesa tecnica obbligatoria dinanzi all'Ente prescelto, metto a disposizione delle SS.VV. una proposta di modifica del D.Lgs. 28/2010 concernente

- 1) la difesa tecnica obbligatoria;*
- 2) l'adeguamento della normativa al t.u. sulle spese di giustizia.*

La legge sulla media-conciliazione si rivolge a coloro che intendono “esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di” Di guisa che è agevole ritenere che per la massima parte delle situazioni, gli interessati si siano già rivolti ad un avvocato il quale deve aver messo al corrente per obbligo deontologico (per la verità non espressamente previsto dalla normativa civilistica e professionale, diversamente da quel che avviene in ambito europeo) che, in presenza di precise condizioni, può farsi ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Nei pochi casi residui, si formulano le seguenti modifiche e integrazioni che si propongono di:

- 1) raccordare le norme del t.u. n. 115/02 con quelle della mediazione garantendone il valore costituzionale e fiscale.*
- 2) riportare all'esame di una commissione ad hoc (analogamente a quanto avviene per la materia amministrativa) il giudizio sulla esistenza o meno delle condizioni per beneficiare del patrocinio a spese dell'erario;*

3) valorizzare il ruolo degli Ordini forensi che riusciranno a gestire meglio l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nella fase pregiudiziale e quella eventuale successiva giudiziale;

4) onorare la prestazione dei soggetti componenti le commissioni riconoscendo loro un gettone di presenza.

5) stabilire che il compenso del difensore, agganciato a quello della magistratura onoraria, verrà liquidato in termini prevedibili dalla commissione (ove la conciliazione riesca) ovvero sarà agevole per il magistrato competente del successivo giudizio ritenere l'attività del difensore rientrante in quella prevista dall'art. 75 t.u. n.115/02 che prevede che "l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse".

Att. In corsivo le modifiche

“.....



Art. 8 Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e invita l'istante, ove non vi abbia provveduto, a nominare un difensore e, per il caso che non vi provveda, lo informa della nomina di un difensore d'ufficio.

Nello stesso atto l'istante viene informato di quanto contenuto nel successivo art. 17 V comma e, qualora questi dichiari di volersi avvalere, ricorrendone le condizioni, del patrocinio a spese dello Stato, viene invitato a rivolgere domanda alla competente commissione per il gratuito patrocinio.

Il mediatore designato fissa senza indugio il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono

specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.

2.....

3.....

4.....

5.....



Art 8bis

Commissione per il gratuito patrocinio

Presso ogni Tribunale ordinario è istituita una commissione per il gratuito patrocinio nelle materie indicate dall' art.5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

La commissione è composta:

- 1) di un giudice del Tribunale che è designato ogni anno dal presidente del Tribunale e che ha la presidenza della commissione;*
- 2) del P.M. presso il tribunale civile;*
- 3) del presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o da un suo delegato;*
- 4) di un cancelliere che esercita le funzioni di segretario.*

La commissione si riunisce a norma del regolamento approvato con decreto del Ministro della Giustizia e del Ministro della Economia e finanza che determinerà ogni tre anni il compenso a favore dei membri della commissione.

Art. 8ter

Nomina difensore

La Commissione, valutati i requisiti e le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, assegna al richiedente un difensore di ufficio iscritto all'elenco dei patrocinatori a spese dello Stato.

Art 8quater
Liquidazione del compenso al difensore

La Commissione, nel caso in cui sia raggiunto un accordo amichevole, liquida, su domanda, il compenso del difensore per la fase mediatoria a norma del tariffario della magistratura onoraria.

.....

Art 17
Risorse, regime tributario e indennità



1.....

2.....

3.....

4.....

5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. *[A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato]*¹.

6.....

7.....

8.....

9.....”

Roma 31 maggio 2011

ANVAG
Il Presidente
Avv Nicola Ianniello

¹ abrogato